

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 38 del 09/03/2011 - rif. VISF/GE/10/79343

Deliberazione n. 38 del 09/03/2011 - rif. VISF/GE/10/79343 d.lgs 163/06 Articoli 125, 37 - Codici 125.2, 37.1

L'art. 121, comma 1, del Codice dei contratti prevede che "ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V, anche le disposizioni della Parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente Titolo". Tra le disposizioni della Parte II del d.lgs. n. 163/06 rientra anche l'art. 34, che prevede espressamente che siano ammessi a partecipare anche i RTI. Pertanto, tali operatori economici sono espressamente previsti dal Codice anche per gli appalti sottosoglia, e quindi anche nelle procedure in economia.